



COMUNE DI PORTO CESAREO

PROVINCIA DI LECCE

Sede Municipale di Via Petraroli – Indirizzo mail: protocollo@comune.portocesareo.le.it
P.E.C.: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0833.858100

Ordinanza n. 2 /2015

Prot. 13580 di 22.06.2015

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN E SIMILARI NEL CENTRO URBANO DI PORTO CESAREO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Comune di Porto Cesareo è una rinomata meta del turismo balneare e che soprattutto durante il periodo estivo è oggetto di notevole flusso veicolare che interessa sia il centro urbano che la viabilità del litorale;
- le aree del centro urbano di Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Piazza Nazario Sauro e Piazzale Enrico Berlinguer, durante il periodo estivo, sono oggetto di attrazione da parte del turismo itinerante con veicoli AUTOCARAVAN, CARAVAN e similari, i quali sostano, per lunghi periodi di tempo ed, a volte, anche per alcuni giorni, negli stalli della sosta regolamentata di dette aree urbane;

VISTO CHE

- l'art. 54, comma 1, lett. m, del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, definisce gli autocaravan quali veicoli avente una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- l'art. 56, comma 1, lett. e, del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, definisce i caravan quali rimorchi destinati ad essere trainati dagli autoveicoli, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
- l'art. 185 del Nuovo Codice della Strada rubricato "Circolazione e sosta delle autocaravan" prevede che *"I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona...."*;

TENUTO CONTO CHE

- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 227 del 15 gennaio 2008, avente per oggetto "Linee guida in materia di circolazione e sosta di autocaravan" ha precisato che qualsiasi tipo di limitazione alla circolazione e alla sosta dei camper è illegittima qualora il veicolo poggi sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, senza recare pregiudizio alla circolazione ed occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro;
- è consentito dettare specifiche prescrizioni per la sosta motivate da particolari esigenze pubbliche, a tutela della sicurezza del territorio, della salvaguardia ambientale e dell'igiene pubblica, limitatamente a determinate zone del territorio comunale, anche in via d'urgenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL;

RILEVATO CHE

- la perdurante presenza di numerosi autocaravan e caravan e veicoli similari nel medesimo luogo, destinati a dimora, comporta in sé un pericolo per l'igiene, la sicurezza e la salubrità dei luoghi qualora questi, non

siano dotati delle infrastrutture necessarie ad assorbire il carico umano portato da tali "abitazioni mobili", stante i possibili fenomeni di inquinamento derivanti da scarichi di acque luride o da abbandono di rifiuti solidi urbani;

-lo stazionamento di tali ingombranti veicoli comporta un aggravio della già critica situazione del traffico veicolare del centro storico nel periodo estivo, nonché un grave pericolo per la sicurezza urbana, a causa delle caratteristiche strutturali e dimensionali delle aree di sosta, inadeguate ad ospitare i veicoli utilizzati per il turismo itinerante, la cui regolamentazione, peraltro, non prevede tale tipo di stazionamento (anche con l'applicazione della tariffa maggiorata del 50%);

-la presenza in manovra di detti veicoli nelle aree in questione è, altresì, fonte di pericolo per l'incolumità dei numerosi pedoni presenti nelle aree del centro, durante il periodo estivo;

VALUTATO CHE

- la sosta prolungata di detti autoveicoli, come si è potuto verificare in tempi recenti, rappresenta una barriera visiva da e verso il mare, con grave nocumento per la fruibilità del panorama e, conseguentemente, dell'attrattiva turistica;

- le aree di sosta interessate da detto fenomeno sono poste, nella maggior parte dei casi, in territori costieri facenti parte del demanio marittimo che fronteggiano i beni paesaggistici e panoramici dell'Area Naturale Marina Protetta "Porto Cesareo", istituita con D.M. 12/12/1997, e, pertanto, deve essere garantita la protezione ambientale di dette aree, all'uopo vietando ogni attività che possa danneggiare o mettere in pericolo il paesaggio e gli ambienti naturali protetti;

DATO ATTO CHE

- l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale (transito e sosta), prevenzione e repressione di reati ambientali, tutela dell'utilizzo della costa e fruibilità del paesaggio, costituisce certamente una finalità primaria dell'Amministrazione Comunale;

- l'oggetto del presente provvedimento non è quello di disincentivare il turismo itinerante mediante autocaravan e caravan, il quale è espressamente consentito dall'art. 185 del Nuovo Codice della Strada e costituisce una risorsa per l'economia turistica, ma è quello, unicamente, di fronteggiare all'emergenza rilevata, già in atto, in una determinata area del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE

- le descritte problematiche e criticità possono essere, nell'immediato, superate limitando la sosta, per il solo periodo estivo, e comunque fino al 30 settembre 2015, di AUTOCARAVAN, CARAVAN e veicoli simili, nelle aree destinate a parcheggio regolamentato della Riviera di Levante e di Ponente, Piazza Nazario Sauro e Piazzale Berlinguer, nonché nelle zone immediatamente attigue, come di seguito nel dettaglio specificate;

Rilevata l'urgenza e la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza;

Sentito il Comandante la Polizia Municipale di P.M.;

Visto il parere del Responsabile del Settore IX - Urbanistica, SUAP e Demanio, prot. n. 13463, del 19/06/2015, nel quale, tra l'altro, è segnalato il gravissimo pericolo per le prospettive paesaggistiche, la cui tutela è rimarcata dal recente PPTR;

Visto il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S.);

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL..

E' ISTITUITO

Il DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE (0-24), fino al 30 settembre 2015, per autocaravan (camper) e caravan (roulottes) e veicoli simili, nelle zone sottoelencate:

–nelle aree di sosta individuate presso la RIVIERA DI PONENTE, per tutto il fronte mare e tratto Via ex Muratori e Via C. Albano;

–nelle aree di sosta di PIAZZALE ENRICO BERLINGUER, per tutto il fronte mare e per le aree adiacenti;

–nelle aree di sosta di PIAZZALE NAZARIO SAURO per tutto il fronte mare e per le aree adiacenti;

–nelle aree di sosta della RIVIERA DI LEVANTE per tutto il fronte mare e per le aree adiacenti.

INCARICA

Il competente Settore di installare la relativa SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, demandano, inoltre, la relativa collocazione e manutenzione della prescritta segnaletica.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, nonché la trasmissione al Prefetto, al Comando dei V.V. U.U. e alla Stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo, nonché agli altri Enti interessati.

Agli agenti e agli Ufficiali della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Le violazioni accertate saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.d.S.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Inoltre, ai sensi del disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione al Codice delle Strade.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Albano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ART. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Porto Cesareo, 19/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paolo Stefanelli

